



DOCUMENTO DI SINTESI

PROVVIGIONE	<p>La provvigione del Mediatore, a carico del Cliente, è pari al _____ % calcolato sull'importo nominale del finanziamento o, nel caso di cessione crediti fiscali sull'accordato della linea di smobilizzo dei crediti.</p> <p>La provvigione è dovuta anche nel caso in cui il Cliente accetti un finanziamento di importo diverso (maggiore o minore) rispetto a quello indicato nel mandato di mediazione, oppure rifiuti, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato.</p>
DURATA E MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO	<p>Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata di 365 giorni dalla firma dello stesso.</p> <p><u>Natura dell'incarico (vedi art. 3).</u></p> <p>Il mandato al Mediatore è conferito in via esclusiva con riferimento ai finanziamenti da richiedere agli Istituti Eroganti con i quali lo stesso ha stipulato accordi di convenzionamento, come meglio specificato nel sito web www.exvim.it. Pertanto, per tutta la durata del contratto di mediazione, il Cliente si impegna a non affidare a terzi incarichi aventi il medesimo contenuto e a non agire in autonomia per la ricerca di un finanziamento presso tali soggetti eroganti convenzionati.</p> <p>Qualora il Cliente, in caso violazione della clausola di esclusiva non conosciuta dal Mediatore, dovesse ottenere il finanziamento a seguito di intermediazione condotta da altro mediatore creditizio o autonomamente, il Mediatore avrà comunque diritto alla remunerazione, così come stabilito ai sensi dell'art. 5 del presente contratto.</p> <p>Per quanto riguarda i finanziamenti da richiedere ad Istituti Eroganti non convenzionati, il mandato non ha carattere esclusivo salvo per gli istituti meglio specificati nel sito web www.exvim.it e il Cliente conserva la piena libertà di rivolgersi ad altri soggetti o di agire autonomamente.</p> <p>Se l'erogazione del finanziamento oggetto del contratto di mediazione dovesse avvenire oltre il termine previsto, per cause non riconducibili a EXVI MEDIAZIONE S.P.A. oppure qualora il Finanziatore proceda alla liquidazione del finanziamento – ottenuto mediante l'attività del mediatore – successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, resteranno comunque fermi l'obbligo del Cliente di corrispondere il compenso pattuito con il mandato di mediazione per l'attività svolta dal mediatore creditizio.</p> <p>L'eventuale provvigione che il Mediatore dovesse percepire dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.</p> <p>Il mandato al Mediatore è irrevocabile e vincola il Cliente per il periodo indicato nell'art. 2 "Durata del Contratto", durante il quale non è ammessa la revoca se non per giusta causa. In caso di revoca ingiustificata, o di altra violazione degli obblighi contrattuali, il Cliente potrà essere tenuto al pagamento di una penale nella misura indicata nell'art. "6. Penali e diritto di recesso".</p>
PENALI	<p>Il Mediatore potrà, in presenza di specifiche inadempienze da parte del Cliente, recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R. I casi di recesso per giusta causa, sono a titolo esplicativo ma non esaustivo: (I) mancata comunicazione o consegna, da parte del Cliente, di dati, informazioni, documenti richiesti dal Mediatore necessari e/o utili ai fini dello svolgimento dell'attività di mediazione; (II) comunicazione e/o consegna di dati e/o documenti falsi, contraffatti o incompleti; (III) condotte ostruzionistiche o dilatorie che impediscano al Mediatore il corretto svolgimento dell'attività, anche mediante ritardi ingiustificati nelle risposte o omissioni volontarie. In tali ipotesi saranno dovute al Mediatore, ex art. 1756 c.c., le spese sostenute fino a quel momento.</p> <p>Al Mediatore sarà dovuta, oltre all'eventuale risarcimento del danno, una penale pari al 50% della commissione che avrebbe maturato in caso di erogazione del finanziamento laddove il Cliente (IV) venga meno all'obbligo di esclusiva, così come indicato all'art. 3 del contratto di mediazione (fatta salva l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 3); (V) renda falsa dichiarazione circa l'assenza di altri incarichi di mediazione creditizia in corso o trattative con Istituti Eroganti per l'ottenimento di finanziamenti e/o in caso di avvenuta assegnazione da parte dello stesso di incarichi della specie o di trattative in corso; (VI) revochi l'incarico senza giusta causa prima della scadenza, nel caso di contratto irrevocabile; (VII) rinunci ingiustificatamente al finanziamento dopo la positiva delibera dell'Istituto Erogante; (VIII) sia, direttamente o indirettamente, coinvolto in vicende rilevanti ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/2007, dalle quali possano derivare danni, anche solo reputazionali, ovvero qualsiasi altra forma di pregiudizio a EXVI MEDIAZIONE S.P.A.</p>

EXVI



MEDIAZIONE

SPESE	Sono a carico del Cliente tutte le spese relative all'istruttoria del finanziamento svolta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario prescelto, nonché eventuali spese notarili, tecniche e le imposte connesse al contratto di finanziamento. Tra queste rientrano anche i premi assicurativi obbligatori richiesti dall'Ente Erogante, come indicato nei relativi fogli informativi e nei contratti di finanziamento.
DIRITTO DI RECESSO	Il contratto di Mediazione creditizia, può revocarsi ad iniziativa del Cliente soltanto in presenza di una giusta causa; la revoca, in presenza di tale circostanza, dovrà comunicarsi per iscritto al Mediatore con un preavviso di almeno 90 giorni ai sensi dell'art. 1723 cc.
FORO COMPETENTE	Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale – conformemente al Regolamento di Arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Milano che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare - da n. 1 (uno) arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. Ai sensi di detto regolamento l'arbitro deciderà secondo diritto. Si segnala che, per le controversie inerenti al contratto di Mediazione creditizia, non è possibile proporre ricorso all'ABF.



CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA IRREVOCABILE

_____, con sede in _____, ____ - _____, _____ (____),
 Capitale Sociale € _____ R.E.A. _____ n° _____, Codice Fiscale e Partita IVA
 _____, PEC _____, mail _____, telefono
 _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____, nato a
 _____, il _____, C.F. _____ munito degli idonei poteri per la conclusione
 del presente Contratto.

-Il Cliente-

e

EXVI MEDIAZIONE S.P.A., con sede in Via Sant'Orsola, 12 – 20123 Milano (MI), Capitale Sociale € 500.000,00, R.E.A. MI n° 2693156, Codice Fiscale e Partita IVA 09766060967, iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo di cui all'art. 128-*undicies* TUB al n. M664, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Marco Bracaglia, C.F. BRCMRC82E11H501R, munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Contratto.

-Il Mediatore-

PREMESSO CHE

- la mediazione creditizia consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, la propria Clientela con Banche o Intermediari Finanziari, al fine di ottenere finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il Cliente manifesta interesse ad ottenere un finanziamento, secondo le modalità indicate agli artt. 3 e 4 del presente contratto, presso una Banca o un Intermediario Finanziario autorizzato;
- il Cliente, intendendo avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta da EXVI MEDIAZIONE S.P.A., dopo aver preso visione e ricevuto la documentazione di trasparenza richiesta dalla normativa vigente, prende atto ed accetta che:
- (i) ai fini della stipula del presente Contratto di Mediazione (nel prosieguo anche, più sinteticamente, il "Contratto"), sia assoggettato agli adempimenti previsti e disciplinati dalla vigente normativa AML/CFT;
- (ii) il Contratto si intende perfezionato e vincolante esclusivamente al momento della sottoscrizione di entrambe le Parti;
- (iii) l'attività di mediazione, di cui al presente Contratto, non comporta alcuna garanzia circa l'esito positivo dell'operazione, né sull'effettiva concessione del finanziamento, né sui tempi, le modalità di approvazione o le spese di istruttoria applicate dalle Banche e degli Intermediari Finanziari (nel prosieguo anche, più sinteticamente, i "Finanziatori" o "Istituti Eroganti");
- (iv) è esclusa ogni responsabilità in capo a EXVI MEDIAZIONE S.P.A. laddove non si dovesse ottenere alcuna concessione creditizia, essendo la decisione in merito a quest'ultima rimessa esclusivamente alla potestà decisionale dell'Istituto Erogante.

EXVI



MEDIAZIONE

Le premesse e il “Documento di Sintesi” costituiscono parte integrante del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto, il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l’incarico di svolgere l’attività di mediazione creditizia.

Tipologia di Finanziamento:

- ☐ Finanziamenti con garanzia ipotecaria/chirografaria;
- ☐ Cessione crediti commerciali e/o fiscali;
- ☐ Factoring;
- ☐ Altri finanziamenti;
- ☐ Altro:

Capitale richiesto:

€ _____ (Euro _____ / _____)

Scopo del Finanziamento:

Altro:

Dichiarazioni del cliente:

2. Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà durata di 365 giorni decorrenti dalla data di avvenuta sottoscrizione sia del Cliente sia del Mediatore.

3. Natura dell’incarico

Il mandato al Mediatore è conferito **in via esclusiva** con riferimento ai finanziamenti da richiedere agli Istituti Eroganti con i quali lo stesso ha stipulato accordi di convenzionamento, come meglio specificati nel sito web www.exvim.it. Pertanto, per tutta la durata del contratto di mediazione, il Cliente si impegna a non affidare a terzi incarichi aventi il medesimo contenuto e a non agire in autonomia per la ricerca di un finanziamento presso tali soggetti eroganti convenzionati.



Qualora il Cliente, in caso violazione della clausola di esclusiva non conosciuta dal Mediatore, dovesse ottenere il finanziamento a seguito di intermediazione condotta da altro mediatore creditizio o autonomamente, il Mediatore avrà comunque diritto alla remunerazione, così come stabilito ai sensi dell'art. 5.

Per quanto riguarda i finanziamenti da richiedere ad Istituti Eroganti non convenzionati, il mandato **non ha carattere esclusivo salvo per gli istituti meglio specificati nel sito web www.exvim.it** e il Cliente conserva la piena libertà di rivolgersi ad altri soggetti o di agire autonomamente.

Il presente contratto di mediazione creditizia è irrevocabile e vincola il Cliente per il periodo indicato nell'art. 2 "Durata del Contratto", durante il quale, salvo che per giusta causa ex art. 1723 c.c., non è consentito recedere. In caso di recesso, il Cliente è tenuto al pagamento di una penale nella misura indicata negli artt. "6. Penali e diritto di recesso". Resta in ogni caso salvo il diritto del Mediatore a richiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché, se maturato, il compenso pattuito.

4. Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Mediatore eserciterà l'attività oggetto del presente contratto in totale autonomia e indipendenza, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione, rappresentanza o dipendenza nei confronti del Cliente o degli Istituti Eroganti. Nell'ambito dell'incarico conferito, il Mediatore potrà avvalersi del supporto di dipendenti e/o di consulenti e/o collaboratori, questi ultimi, regolarmente iscritti negli Elenchi tenuti dall'OAM.

Il Mediatore è incaricato di individuare e proporre ai Clienti, Istituti di Credito o Intermediari Finanziari potenzialmente disponibili alla concessione del finanziamento richiesto. A tal fine, è autorizzato a ricevere la domanda di finanziamento sottoscritta dal Cliente, svolgere un'analisi preliminare della stessa e trasmettere la richiesta al soggetto erogante ritenuto più idoneo.

L'attività del Mediatore potrà svolgersi:

- a) in convenzione, cioè attraverso rapporti formalizzati con Banche e/o Intermediari Finanziari con cui sussistono accordi distributivi, indicati nel sito web della Società www.exvim.it;
- b) fuori convenzione, rivolgendosi a soggetti con cui sono state definite esclusivamente le modalità di comunicazione degli oneri a carico del Cliente, da includersi nel calcolo del TAEG.

Il Mediatore non assume alcuna responsabilità né fornisce garanzie circa:

- a) l'effettiva concessione ed erogazione, in tutto o in parte, del finanziamento da parte dell'Istituto Erogante;
- b) i tempi e le modalità di istruttoria, approvazione o diniego della richiesta di finanziamento;
- c) l'ammontare degli eventuali costi applicati dagli Istituti Eroganti.

Le decisioni finali in merito all'approvazione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle Banche e degli Intermediari finanziari. Pertanto, in caso di mancata erogazione totale o parziale del finanziamento, il Cliente non potrà avanzare pretese risarcitorie o indennitarie, né muovere alcuna forma di censura e/o contestazione, nei confronti del Mediatore, né quest'ultimo sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito al rifiuto, salvo diversi obblighi di trasparenza eventualmente gravanti sugli Istituti Eroganti. Resta, altresì, esclusa ogni responsabilità del Mediatore per atti, omissioni, ritardi o disservizi di qualsivoglia natura e tipologia imputabili al Finanziatore, sia durante la fase di valutazione della domanda di finanziamento che successivamente all'eventuale concessione del finanziamento.

5. Provvigioni/Compensi per l'attività di mediazione

Il diritto del Mediatore Creditizio a percepire la provvigione matura nel momento in cui l'Istituto



Erogante adotta la delibera di concessione del finanziamento, indipendentemente dall'accettazione o dall'eventuale rifiuto da parte del Cliente, nonché a prescindere dall'importo effettivamente erogato rispetto a quello indicato nel mandato di mediazione o nella domanda di finanziamento. La provvigione è altresì dovuta anche nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenga successivamente alla cessazione del contratto di mediazione, a condizione che la delibera, conseguente all'attività di mediazione, sia stata adottata prima della cessazione stessa e il ritardo non sia imputabile al Mediatore. I compensi provvigionali vengono inclusi, in quanto componenti di costo, nel calcolo del TAEG/TEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) del finanziamento concesso, mediante comunicazione del Mediatore Creditizio all'Istituto Erogante.

Il Mediatore dichiara di ricevere una commissione dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione.

La provvigione è dovuta anche nel caso in cui il Cliente accetti un finanziamento di importo diverso (maggiore o minore) rispetto a quello indicato nel mandato di mediazione, oppure rifiuti, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato.

Se l'erogazione del finanziamento oggetto del contratto di mediazione dovesse avvenire oltre il termine previsto, per cause non riconducibili a EXVI MEDIAZIONE S.P.A. oppure qualora il Finanziatore proceda alla liquidazione del finanziamento – ottenuto mediante l'attività del mediatore – successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, resteranno comunque fermi l'obbligo del Cliente di corrispondere il compenso pattuito con il mandato di mediazione per l'attività svolta dal mediatore creditizio.

L'eventuale provvigione che il Mediatore dovesse percepire dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Il presente incarico si intende automaticamente concluso nel momento in cui il Finanziamento venga erogato a seguito dell'attività svolta dal Mediatore.

Il Mediatore si riserva, altresì, la facoltà di rinunciare all'incarico in qualsiasi momento, mediante comunicazione trasmessa al Cliente tramite PEC o raccomandata A/R con un preavviso di 30 giorni. Detta rinuncia non comporta alcun obbligo di corrispondere indennità o compensi da parte del Cliente, né la facoltà del Cliente di avanzare pretese risarcitorie o indennitarie ovvero di muovere alcuna forma di censura e/o contestazione nei confronti del Mediatore.

La provvigione del Mediatore, a carico del Cliente, è pari al _____% calcolato sull'importo nominale del finanziamento o nel caso di cessione crediti fiscali sull'accordato della linea di smobilizzo dei crediti. Per importo nominale del finanziamento si intende la somma effettivamente erogata al Cliente, esclusi interessi, costi accessori e spese connesse.

Il pagamento diventa esigibile a decorrere dalla data di approvazione del contratto di finanziamento da parte dell'Istituto Erogante. Il corrispettivo dovrà essere versato in un'unica soluzione, dietro presentazione della relativa fattura fiscale/bozza di Fattura Fiscale da parte del Mediatore.

Il diritto alla provvigione è esteso anche ad eventuali ulteriori finanziamenti concessi dallo stesso Istituto Erogante entro i 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo finanziamento, a condizione che tali finanziamenti siano riconducibili alla stessa operazione che ha originato il precedente finanziamento con l'intervento del Mediatore.

6. Clausole penali e diritto di recesso

Il Mediatore potrà, nei casi di cui seguenti, recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile – previa comunicazione scritta da inviare al Cliente via PEC o raccomandata A/R – e applicare una penale nella misura del 50% della provvigione di mediazione, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile. In particolare, la penale (e la richiesta di danno ulteriore) potrà essere applicata laddove il Cliente: (I) renda falsa dichiarazione circa l'assenza di altri incarichi di mediazione creditizia in corso o trattative con Istituti Eroganti per l'ottenimento di



finanziamenti e/o in caso di avvenuta assegnazione da parte dello stesso di incarichi della specie o di trattative in corso; (II) revochi l'incarico in assenza di giusta causa prima della scadenza; (III) rinunci ingiustificatamente al finanziamento richiesto dopo la positiva delibera dell'Istituto Erogante; (IV) venga meno all'obbligo di esclusiva, così come indicato all'art. 3 del presente contratto (fatta salva l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 3; (V) sia, direttamente o indirettamente, coinvolto in vicende rilevanti ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/2007, dalle quali possano derivare danni, anche solo reputazionali, ovvero qualsiasi altra forma di pregiudizio a EXVI Mediazione.

Il Mediatore ha il diritto di recedere con efficacia immediata, in tutti i casi in cui, a proprio insindacabile giudizio, emergano elementi, fatti e/o atti, notizie aventi rilievo ai fini AML/CFT.

In tali ipotesi, il Cliente sarà inoltre tenuto a rimborsare al Mediatore tutte le spese sostenute fino a quel momento, in conformità all'art. 1756 del Codice Civile.

7. Spese a carico del Cliente

Spese di istruttoria: coprono le attività preliminari svolte dal Mediatore per l'analisi della richiesta di finanziamento e la valutazione della posizione del Cliente. Tali spese comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la raccolta e verifica della documentazione anagrafica, reddituale e patrimoniale;
- l'analisi preliminare della fattibilità dell'operazione di credito;
- l'eventuale gestione dei contatti iniziali con Istituti Eroganti per la pre-valutazione;
- l'esame della posizione del Cliente ed ogni conseguente adempimento previsto dalla legge.

Il compenso per tali attività è pari a €0,00

Spese documentate: riguardano le spese sostenute dal Mediatore e debitamente documentate quali ad esempio:

- le spese postali e di notifica (raccomandate, PEC, ecc.);
- le spese di visura (C.C.I.A.A., catastali, ipocatastali, CRIF, ecc.).

Il compenso per tali attività è pari a €0,00

Spese verso l'Intermediario Erogante: sono a carico del Cliente tutte le spese relative all'istruttoria del finanziamento svolta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario prescelto, nonché eventuali spese notarili, tecniche e le imposte connesse al contratto di finanziamento. Tra queste rientrano anche i premi assicurativi obbligatori richiesti dall'Istituto Erogante, come indicato nei relativi fogli informativi e nei contratti di finanziamento.

8. Diritti del Cliente

Il Cliente, in qualità di parte contraente, beneficia dei seguenti diritti in relazione all'attività svolta dal Mediatore:

a) avere a disposizione e comunque di aver ricevuto copia del (i) "Foglio Informativo" relativo alla mediazione creditizia, datato ed aggiornato nonché copia del contratto di mediazione creditizia (la consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto). Il Foglio informativo e copia del contratto di mediazione sono messi a disposizione presso la sede del Mediatore aperta al pubblico ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale del Mediatore medesimo (www.exvim.it), (ii) copia del documento contenente i Tassi Effettivi



Globali Medi (TEGM) previsti dalla normativa antiusura, (iii) documentazione di trasparenza prevista dalla normativa di riferimento;

b) qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo;

c) ai sensi dell'art. 119, comma 4, del TUB, *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”*;

9. Obblighi del Cliente

Il Cliente, ai fini del corretto svolgimento dell'incarico conferito al Mediatore, si obbliga a:

- dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali pratiche di finanziamento in sofferenza, sconfinamenti di fidi bancari, rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, segnalazioni come cattivo pagatore (anche in qualità di garante) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli Enti Eroganti, protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive in corso;
- consegnare al Mediatore tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne il Mediatore medesimo da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;
- dichiarare espressamente se ha in essere altri incarichi di mediazione creditizia o avviato trattative con Istituti Eroganti per l'ottenimento di finanziamenti;
- controllare scrupolosamente l'intera documentazione elaborata dal Mediatore, sulla base delle indicazioni e valutazioni fornite dal Cliente, approvandone ogni dettaglio e perciò assumendosi la piena responsabilità della loro completezza, veridicità e correttezza, al fine di consentire al Mediatore medesimo, in esecuzione del proprio mandato, di presentare l'iniziativa unitamente alla proiezione prospettica dei risultati economico finanziari all'Istituto Erogante, non assumendosi il Mediatore alcun impegno, obbligo e/o responsabilità, né rendendo alcuna dichiarazione o garanzia, implicita o esplicita, in merito al documento medesimo e ai suoi contenuti;
- comunicare tempestivamente al Mediatore le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla posizione Societaria che sia idonea a incidere sulla capacità di adempiere alle proprie obbligazioni;
- versare al Mediatore Creditizio il corrispettivo indicato nel presente contratto. Il diritto del Mediatore a percepire tale corrispettivo sorge nel momento in cui il Cliente accetta la delibera di finanziamento e la relativa documentazione contrattuale. Il pagamento diventa esigibile, dal giorno della prima erogazione del finanziamento o dalla data di decorrenza del contratto di finanziamento. Il corrispettivo dovrà essere versato in un'unica soluzione, dietro presentazione della relativa fattura fiscale da parte del Mediatore;
- non conferire incarico, contestualmente al presente mandato, ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento;
- non revocare il contratto per tutta la durata indicata, salva giusta causa, fermo restando il rispetto dei termini massimi previsti dalla normativa vigente.

10. Obblighi del Mediatore

Il Mediatore si impegna a svolgere l'incarico conferito nel rispetto dei principi di diligenza, trasparenza e correttezza, adempiendo ai seguenti obblighi, rispettando altresì il segreto professionale:



- adeguare l'attività di istruttoria in modo conforme al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- comunicare al Cliente le circostanze rilevanti, a lui note, che possano incidere sulla valutazione della convenienza e della sicurezza dell'affare nonché dell'esito della richiesta di finanziamento da parte dell'Istituto Erogante;
- provvedere all'identificazione del Cliente e all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni attuative dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e della Banca d'Italia. L'identificazione deve essere effettuata prima dell'instaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico di mediazione, anche attraverso modalità di identificazione a distanza, ove consentite. In base all'art. 42 del D. Lgs. 231/2007, in assenza dell'adeguata verifica, il Mediatore Creditizio non può dar corso alla prestazione professionale, né proseguire il rapporto in essere;
- mettere a disposizione e consegnare al Cliente, per tempo, tutta la documentazione di Trasparenza *ex lege* prevista.

11. Risoluzione del Contratto

Le Parti hanno altresì facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte mediante PEC o raccomandata A/R, nel caso in cui vengano violati gli obblighi posti a carico delle Parti, così come indicati nei paragrafi "9. *Obblighi del Cliente*" e "10. *Obblighi del Mediatore*".

12. Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto, comprese quelle relative all'attività svolta, all'eventuale revoca per giusta causa dell'incarico o a qualsiasi altra questione rilevante ai fini del rapporto tra il Cliente e il Mediatore, dovranno essere effettuate per iscritto.

Tali comunicazioni si considerano validamente effettuate se trasmesse:

- dal Cliente al Mediatore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ffretail@infopec.it, oppure via raccomandata A/R all'indirizzo della sede operativa del Mediatore, EXVI MEDIAZIONE S.P.A., Via Sant'Orsola, 12 – 20123 – Milano (MI);
- dal Mediatore al Cliente, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato dal Cliente in fase di sottoscrizione del presente contratto, ovvero tramite raccomandata A/R al domicilio/sede legale indicata nel medesimo.

Eventuali variazioni degli indirizzi di corrispondenza dovranno essere comunicate dall'interessato all'altra Parte con le medesime modalità sopra indicate. In difetto di tale comunicazione, ogni notifica effettuata agli indirizzi originari si intenderà validamente eseguita.

13. Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza

Il Cliente dichiara di aver ricevuto ed accettato l'informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata al presente contratto.

Il Cliente dichiara, altresì, di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, la documentazione precontrattuale e gli avvisi informativi sulla trasparenza, redatti ai sensi della normativa vigente.

14. Foro Competente e reclami

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione, secondo le seguenti modalità:

EXVI



MEDIAZIONE

- Mediante raccomandata A/R a EXVI MEDIAZIONE S.P.A. all'indirizzo, Via Sant'Orsola, 12 – 20123 – Milano (MI);
- Via PEC all'indirizzo ffretail@infopec.it; - tramite e-mail scrivendo a reclami@exvim.it.

L'intera disciplina relativa ai reclami è esposta in apposita Procedura reperibile nel sito web del Mediatore.

Nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, lo stesso potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale – conformemente al Regolamento di Arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Milano che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare - da n. 1 (uno) arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. Ai sensi di detto regolamento l'arbitro deciderà secondo diritto.

In linea con la normativa vigente, il Mediatore comunica che il Cliente non può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per risolvere controversie con il Mediatore medesimo, posto che l'ABF è competente a decidere controversie che coinvolgono Banche o Intermediari Finanziari.

15. Modifiche al contratto

Il presente contratto potrà essere modificato esclusivamente mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Firme

Luogo e data
Mediatore

Firma e Timbro del Cliente

Firma e Timbro del

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli “3. Natura dell'incarico”, “4. Modalità di svolgimento dell'incarico”, “5. Provvigioni/Compensi per l'attività di mediazione”, “6. Penali e diritto di recesso”, “7. Spese a carico del Cliente”, “9. Obblighi del Cliente”, “11. Risoluzione del Contratto”, “14. Foro competente e reclami”, “15. Modifiche al Contratto”.

Luogo e data

Firma e timbro del Cliente

EXVI



MEDIAZIONE

Firma digitale.

La documentazione precontrattuale e contrattuale relativa all'attività della Mediazione creditizia potrà essere sottoscritta anche mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, conformemente a quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), nonché dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014.

La firma apposta tramite certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato e iscritto all'elenco pubblico dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), conferisce pieno valore legale e probatorio alla documentazione, equiparandola alla sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 2702 del codice civile.

La Società si avvale di fornitori certificati e accreditati per l'erogazione di servizi di firma digitale, in conformità agli standard previsti dal Regolamento eIDAS (UE) 910/2014 e dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), garantendo così la validità legale, l'integrità e la sicurezza dei documenti sottoscritti.



INFORMATIVA (ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679)

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento è la società EXVI Mediazione S.p.A., in persona del Dott. Massimo Minnucci, con domicilio eletto presso la Sede Legale della Società. Il Titolare può essere contattato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo ffretail@infopec.it. I dati, che saranno trattati presso EXVI Mediazione S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, e alle relative disposizioni attuative, e ad ogni pertinente disposizione normativa applicabile, e salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità e con le modalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità civilistiche, fiscali, connesse alla normativa di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo o per altre finalità comunque previste da norme di legge o regolamentari applicabili. Decorso il suddetto periodo di tempo, Lei potrà richiedere alla Società la cancellazione dei Suoi dati personali, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento, e, in tale ipotesi, la Società sarà tenuta ad adempiere alla Sua richiesta di cancellazione senza ingiustificato ritardo. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui al citato Regolamento che prevede, fra gli altri, i diritti di (i) chiedere alla Società l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento); (ii) richiedere ed ottenere dalla Società – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); (iii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali 2 al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano, nei limiti previsti dalla legge; (iv) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento, basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità; (v) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.